

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹,
esaminata l'iniziativa popolare² «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», depositata il 31 agosto 2018;
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» del 31 agosto 2018 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone

¹ La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

³ I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)

¹ Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione dell'articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.

¹ RS 101

² FF 2018 4885

³ ...

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

² Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l'Accordo di cui al capoverso 1.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.